



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA

Etichettatura degli alimenti nell'UE

I consumatori possono perdersi nel labirinto delle
etichette

Contenuto

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	3
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA.....	4
1. Il quadro giuridico dell'UE	4
2. Informazioni sulle etichette	6
3. Sistemi di controllo, sanzioni e relazioni.....	8
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA9	
Raccomandazione 1 – Colmare le lacune del quadro giuridico dell'UE in materia di etichettatura degli alimenti	9
Raccomandazione 2 – Accrescere l'impegno per esaminare le pratiche in materia di etichettatura	10
Raccomandazione 3 – Monitorare le aspettative dei consumatori e intraprendere azioni per aiutarli a capire meglio le etichette degli alimenti.....	10
Raccomandazione 4 – Rafforzare i controlli degli Stati membri sulle etichette volontarie e sul commercio al dettaglio online.....	10
Raccomandazione 5 – Migliorare le comunicazioni in merito all'etichettatura degli alimenti	10

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La legislazione dell'UE assicura che i consumatori ricevano informazioni chiare sugli alimenti e consente loro di compiere scelte consapevoli. Essa garantisce che le informazioni sugli alimenti siano scientificamente fondate e prive di etichette ingannevoli. I consumatori possono quindi fidarsi delle informazioni fornite sugli alimenti in tutta l'UE.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹ (regolamento FIC – *Food Information to Consumers Regulation*), adottato nel 2011, stabilisce i principi generali per garantire che le informazioni sugli alimenti in relazione all'etichettatura, alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti siano precise, chiare, facilmente comprensibili e non inducano in errore. Tale regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione.

Il regolamento consente ai consumatori di compiere la scelta che meglio soddisfa le loro esigenze. Ad esempio, le informazioni su determinate sostanze che provocano allergie o intolleranze, come la frutta a guscio o il latte, devono essere fornite per gli alimenti sia preconfezionati che non preconfezionati. La legislazione prevede inoltre che siano fornite determinate informazioni nutrizionali per consentire ai consumatori di confrontare il valore nutrizionale degli alimenti prima dell'acquisto e stabilisce altresì quando devono essere fornite informazioni sull'origine degli alimenti. I consumatori che acquistano alimenti online ricevono le stesse informazioni obbligatorie sugli alimenti prima di completare l'acquisto. Per garantire la leggibilità, è necessario che le informazioni obbligatorie siano stampate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle minime, mentre le informazioni volontarie (ad esempio slogan o indicazioni) non devono essere presentate in modo da incidere negativamente sulla presentazione delle informazioni obbligatorie.

Il regolamento FIC specifica chiaramente che l'operatore del settore alimentare con il cui nome è commercializzato l'alimento è responsabile delle informazioni sugli alimenti e della conformità con la legislazione dell'UE. Il regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate sulle informazioni obbligatorie, ma fissa anche i requisiti per la fornitura di informazioni volontarie sugli alimenti. Tutte le informazioni, obbligatorie o volontarie, devono essere veritiere e precise e non devono essere confuse per i consumatori. È vietato fornire informazioni sugli alimenti che inducano in errore i consumatori, ad esempio fornire informazioni false o inesatte sulla composizione di un alimento o utilizzare immagini o termini che lascino intendere che il prodotto sia di qualità superiore.

Le autorità di controllo nazionali degli Stati membri hanno la responsabilità di applicare la legislazione alimentare. Tali autorità devono monitorare e verificare che le imprese del settore alimentare soddisfino tutti i requisiti della legislazione alimentare dell'UE, compreso il fatto che le informazioni fornite non inducano in errore e siano in linea con la comprensione dei consumatori nei rispettivi Stati membri. Il carattere potenzialmente ingannevole di un'etichetta alimentare sarà quindi valutato caso per caso a livello nazionale. Se l'etichettatura di un alimento induce in errore, le autorità competenti dovrebbero adottare misure di applicazione. Le organizzazioni dei consumatori, i consumatori e/o i concorrenti hanno anche il diritto di presentare denunce in merito a un'etichettatura ingannevole o di portare il caso in tribunale.

¹ [Regolamento - 1169/2011 - IT - regolamento FIC – EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

Inoltre, il regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute² stabilisce le condizioni per le imprese alimentari che desiderano evidenziare particolari effetti benefici dei loro prodotti in relazione alla salute e alla nutrizione. Tale regolamento garantisce che dette indicazioni siano scientificamente fondate e prive di asserzioni fuorvianti. La legislazione dell'UE definisce inoltre altre etichette volontarie, in particolare le "indicazioni geografiche dell'UE (regimi di qualità dell'UE)" e il "logo biologico dell'UE", stabilendo condizioni rigorose a livello dell'UE.

È prevista l'elaborazione di norme più specifiche per garantire la protezione dei consumatori da eventuali indicazioni fuorvianti. Una proposta di direttiva della Commissione sulle asserzioni ambientali³, attualmente in fase di procedura legislativa ordinaria presso il Parlamento europeo e il Consiglio, dovrebbe presto integrare il quadro giuridico in materia di protezione dei consumatori per far fronte al *greenwashing*. La proposta prevede tra l'altro requisiti specifici volti a garantire che una valutazione alla base di un'asserzione o di un marchio ambientale sia solida e scientificamente fondata, utilizzando al contempo il punto di vista del ciclo di vita.

L'etichettatura degli alimenti è inoltre disciplinata a livello dell'UE attraverso una serie di norme verticali che precisano i requisiti per specifici prodotti alimentari, ad esempio gli integratori alimentari, gli alimenti per l'infanzia o i prodotti agricoli specifici (quali uova, vino ecc.).

Il quadro giuridico dell'UE in materia di informazioni sugli alimenti offre un panorama giuridico dettagliato per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e consentire a questi ultimi di compiere scelte consapevoli e utilizzare in modo sicuro gli alimenti che acquistano, consentendo nel contempo la libera circolazione degli alimenti nel mercato interno. Gli Stati membri hanno la responsabilità di applicare la legislazione alimentare dell'UE. La Commissione assicura l'efficacia dei sistemi di controllo a livello nazionale e mantiene la piattaforma online del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (iRASFF) attraverso la quale gli Stati membri sono tenuti a segnalare i rischi connessi agli alimenti.

Il quadro giuridico continua a evolversi (ad esempio la recente revisione delle norme di commercializzazione per determinati alimenti) ed è idoneo a rispondere alle esigenze dei consumatori. La Commissione sta monitorando le esigenze dei consumatori e la comprensione delle etichette attraverso studi, indagini e informazioni provenienti dai principali portatori di interessi, compresi gli Stati membri. Le etichette alle quali i consumatori sono esposti sono tracciate quando necessario e in particolare nel contesto delle valutazioni, delle relazioni della Commissione e delle valutazioni d'impatto, in linea con i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio".

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

1. Il quadro giuridico dell'UE⁴

Il regolamento FIC e il regolamento sulle indicazioni conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti giuridici. Alcuni di questi atti che riguardano informazioni volontarie e non essenziali non sono ancora stati adottati. Tuttavia il diritto dei consumatori a ricevere informazioni corrette

² [Regolamento - 1924/2006 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

³ COM(2023) 166 final.

⁴ Paragrafi da 15 a 47 della relazione della Corte dei conti europea.

non è compromesso, in quanto le norme generali dell'UE richiedono che tali informazioni siano veritiere, chiare e comprensibili.

La Commissione ha dato priorità all'adozione degli atti giuridici sulle informazioni essenziali relative alla sicurezza dei consumatori. La Commissione ha aggiornato l'elenco delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, a seconda dei casi, in modo da tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche. Sono state aggiunte prescrizioni riguardanti l'informazione volontaria dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti⁵. La Commissione ha inoltre aggiornato l'allegato III del regolamento per aggiungere specifiche indicazioni obbligatorie (comprese le avvertenze) per l'etichettatura degli alimenti. A seguito della sua relazione del 2015 riguardante i grassi trans, nel 2019 è stato adottato un regolamento della Commissione che fissa un limite massimo per gli acidi grassi trans negli alimenti⁶.

Già nel 2013 la Commissione ha introdotto norme sull'origine di alcune carni⁷. La Commissione ha inoltre pubblicato tre relazioni⁸ tra il 2013 e il 2015, come previsto dal regolamento FIC, e norme sull'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario di un alimento nel 2018⁹.

Per quanto riguarda le bevande alcoliche, nel 2017 la Commissione ha pubblicato la relazione sull'etichettatura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale¹⁰ e ha concluso che dovrebbero essere consentite iniziative volontarie prima di considerare la necessità di una proposta legislativa. A seguito di tale relazione, il settore vitivinicolo ha chiesto di modificare il regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per includervi tali informazioni; nel 2021 è stato adottato il regolamento modificativo che richiede l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale¹¹. Nel 2019 i settori delle birre e delle bevande spiritose hanno firmato due protocolli d'intesa riguardanti l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, attualmente in fase di attuazione.

Per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio, nel 2020 la Commissione ha adottato una relazione come previsto dal regolamento FIC¹². Attualmente, come consentito da tale regolamento, diversi Stati membri stanno raccomandando lo sviluppo di sistemi nazionali volontari di etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Il regolamento FIC conferisce alla Commissione il potere di adottare norme uniformi dell'Unione per quanto riguarda la fornitura di informazioni volontarie ai consumatori relative alla presenza non intenzionale di allergeni negli alimenti. Tuttavia gli operatori del settore alimentare hanno già la responsabilità di valutare la necessità di fornire l'etichettatura precauzionale degli allergeni e di garantire che non induca in errore i consumatori. La Commissione europea e gli Stati membri partecipano attivamente ai lavori in corso a livello internazionale avviati dal comitato del Codex sull'etichettatura dei prodotti alimentari per elaborare "una norma generale per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati e orientamenti sull'etichettatura precauzionale degli allergeni".

Il regolamento FIC conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare norme uniformi dell'Unione per quanto riguarda le informazioni volontarie relative all'idoneità di un alimento per

⁵ [Regolamento di esecuzione - 828/2014 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁶ [Regolamento - 2019/649 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁷ [Regolamento di esecuzione - 1337/2013 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁸ COM(2013) 0755 final; COM(2015) 0205 final; COM(2015) 204 final.

⁹ [Regolamento di esecuzione - 2018/775 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

¹⁰ COM(2017) 058 final.

¹¹ [Regolamento - 2021/2117 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

¹² COM(2020) 207 final.

vegetariani o vegani. Fintantoché non siano adottate norme specifiche, si applicano le norme generali. I termini "vegano" e "vegetariano" devono essere utilizzati in modo veritiero, chiaro e senza indurre in errore i consumatori. I consumatori vegani e vegetariani possono anche fare affidamento sull'elenco degli ingredienti.

Sono stabilite disposizioni analoghe in relazione alle norme armonizzate per le informazioni volontarie relative alle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, in aggiunta alle assunzioni di riferimento già stabilite nel regolamento FIC per gli adulti (ad esempio 800 µg di vitamina A). Tuttavia, a meno che le norme nazionali o dell'Unione non stabiliscano valori scientificamente fondati per altri gruppi, devono essere utilizzati i valori per gli adulti. Per la fascia di età dei bambini fino a tre anni sono state fissate assunzioni di riferimento specifiche ai fini dell'etichettatura.

Il regolamento FIC conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme in materia di leggibilità. Tali norme dovrebbero chiarire il significato dei vari fattori relativi alla definizione di leggibilità (ad esempio la spaziatura tra lettere, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale ecc.). Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, occorre assicurare la chiara leggibilità in tutti i casi e fissare una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

Per quanto riguarda il lavoro attinente alle indicazioni sulla salute a norma del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento sulle indicazioni), la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite¹³. Tuttavia la valutazione delle indicazioni relative ai prodotti botanici è stata sospesa dalla Commissione, in accordo con gli Stati membri. Tali indicazioni possono ancora essere utilizzate sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché siano conformi ai principi e alle condizioni generali del regolamento sulle indicazioni, nonché alle norme nazionali applicabili.

Il regolamento sulle indicazioni prevede che la Commissione stabilisca profili nutrizionali per evitare che le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultino il valore nutrizionale complessivo di un alimento. A causa delle significative controversie e differenze di atteggiamento culturale nei confronti degli alimenti, i profili nutrizionali non sono ancora stati definiti. Attualmente gli alimenti possono recare indicazioni nutrizionali e/o sulla salute indipendentemente dal loro contenuto ad esempio di grassi, grassi saturi, zuccheri o sale, a condizione che siano conformi agli altri requisiti giuridici del regolamento sulle indicazioni.

2. Informazioni sulle etichette¹⁴

I sistemi di etichettatura forniti su base volontaria sugli imballaggi alimentari sono considerati "informazioni volontarie" ai sensi dell'articolo 36 del regolamento FIC che non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti. Inoltre l'articolo 37 del regolamento FIC stabilisce che tali informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. L'articolo 7 del regolamento FIC sulle pratiche leali d'informazione prevede che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore e che siano precise, chiare e facilmente

¹³ [Regolamento - 432/2012 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

¹⁴ Paragrafi da 48 a 61 della relazione della Corte dei conti europea.

comprensibili per i consumatori. La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento relativo alle domande e risposte¹⁵ che spiega cosa si intenda per etichettatura ingannevole.

Gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità di garantire la conformità con la legislazione dell'UE. La responsabilità di applicare le norme dell'Unione incombe agli Stati membri. Gli Stati membri devono controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'UE da parte degli operatori del settore, anche per quanto riguarda le informazioni volontarie (cfr. articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002). Ne consegue che il potenziale carattere ingannevole di un'etichetta sarà valutato in un primo momento caso per caso a livello nazionale.

Le "informazioni sugli alimenti che risultano confuse" e le "informazioni sugli alimenti che inducono in errore" sono concetti distinti con implicazioni diverse. Per "informazioni sugli alimenti che risultano confuse" si intende un'etichettatura o una presentazione degli alimenti che può risultare poco chiara o ambigua per il consumatore, rendendone difficile la comprensione. Per "informazioni sugli alimenti che inducono in errore" si intende un'etichettatura o una presentazione degli alimenti che può ingannare il consumatore, intenzionalmente o involontariamente. In questo ambito può rientrare la fornitura di informazioni false o inesatte sulle caratteristiche, sulla composizione, sull'origine o sugli effetti dell'alimento (ad esempio asserendo che un prodotto è "senza zuccheri" quando in realtà li contiene).

Pertanto le pratiche in materia di etichettatura potrebbero indurre in errore i consumatori se le informazioni fornite non sono veritiere e se le autorità competenti non adottano misure di applicazione.

La Commissione sta tracciando le etichette alle quali i consumatori sono esposti, in particolare nel contesto delle valutazioni, delle relazioni della Commissione, delle valutazioni d'impatto ecc. in linea con i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio". La Commissione fa riferimento ad esempio alla sua recente relazione pubblicata nel luglio 2024 sulle etichette legate alla sostenibilità (ambientali e/o sociali) nel settore alimentare dell'UE¹⁶.

La Commissione sta inoltre monitorando e tracciando le esigenze dei consumatori e la comprensione delle etichette, come previsto dal regolamento FIC (articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FIC). Si fa ad esempio riferimento alle recenti relazioni sulla comprensione da parte dei consumatori dell'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio¹⁷, dell'etichettatura d'origine¹⁸, dei mezzi digitali per fornire informazioni sugli alimenti¹⁹ e dell'indicazione della data²⁰.

Inoltre gli aspetti legati all'etichettatura degli alimenti sono regolarmente discussi nell'ambito del gruppo di lavoro degli Stati membri sul regolamento FIC o dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I temi dell'etichettatura degli alimenti sono periodicamente discussi anche con i portatori di interessi delle imprese, nonché con le associazioni dei consumatori e le associazioni sanitarie, nel contesto del gruppo consultivo dei portatori di interessi della DG SANTE e nell'ambito dei gruppi di dialogo civile sull'agricoltura.

¹⁵ [Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori \(europa.eu\).](#)

¹⁶ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134427>.

¹⁷ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130125>.

¹⁸ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126893>.

¹⁹ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128410>.

²⁰ [Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE \(europa.eu\).](#)

Sulla base del monitoraggio effettuato dalla Commissione in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, in base a studi, indagini e informazioni provenienti dai principali portatori di interessi, compresi gli Stati membri, la Commissione ritiene di essere ben consapevole delle esigenze e della comprensione dei consumatori.

Gli Stati membri sono i più adatti a organizzare campagne di sensibilizzazione specificamente dedicate ai loro consumatori, tenendo conto della loro comprensione, degli aspetti culturali ecc. La Commissione fornisce sostegno ad esempio alle campagne nazionali volte a migliorare la comprensione delle informazioni sugli alimenti.

3. Sistemi di controllo, sanzioni e relazioni²¹

Come riconosciuto nella relazione²², gli Stati membri hanno attuato i loro obblighi di istituire un sistema di controllo solido e coerente. Tale sistema deriva dal regolamento (UE) 2017/625, in modi diversi, che corrispondono alle rispettive disposizioni costituzionali e amministrative a livello nazionale. Pur dovendo verificare che tali sistemi di controllo rispettino gli obblighi previsti dal suddetto regolamento, la Commissione non può interferire nell'autonomia organizzativa degli Stati membri. Per quanto riguarda le sanzioni, la Commissione raccoglie informazioni sulla situazione negli Stati membri, al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza degli approcci nazionali.

Come indicato nella relazione²³, nel 2020 la Commissione ha aggiornato le "disposizioni in materia di comunicazione" in vigore dal 2006. Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione è definito per la prima volta un modello standard di formulario per le relazioni annuali degli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri hanno elaborato orientamenti per assistere gli Stati membri nel completamento della relazione annuale (comunicazione 2021/C 71/01 della Commissione).

Fino al 2019 l'analisi delle informazioni e dei dati (compresi quelli relativi ai controlli sull'etichettatura degli alimenti) era molto gravosa e complessa, in quanto gli Stati membri presentavano le loro relazioni annuali con una struttura e un formato propri (WORD, PDF) e via e-mail. La situazione è migliorata con la versione elettronica del modello standard di formulario (denominata relazione annuale sui controlli ufficiali (AROC)) disponibile nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

Dato che non è possibile effettuare audit generali o controlli specifici della Commissione in tutti gli Stati membri, in tutti i settori di controllo e ogni anno, le relazioni annuali degli Stati membri forniscono un'utile fonte di informazioni che consente di monitorare l'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP), in particolare in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali (cfr. articolo 1, paragrafo 2).

La Commissione ritiene che le modifiche introdotte dopo il 2019 abbiano notevolmente ridotto l'onere amministrativo a carico degli Stati membri per quanto riguarda le relazioni sui controlli ufficiali per tutti i settori di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sui controlli ufficiali e abbiano impedito che continuasse la redazione di relazioni multiple.

La Commissione ritiene inoltre che le relazioni annuali costituiscano una solida base per la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione dei controlli negli Stati membri da parte dei servizi della Commissione.

²¹ Paragrafi da 62 a 86 della relazione della Corte dei conti europea.

²² Paragrafo 66 della relazione della Corte dei conti europea.

²³ Paragrafo 79 della relazione della Corte dei conti europea.

Il modello standard di formulario per la relazione annuale fornisce:

- uno strumento che consente agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico (in modo armonizzato in tutta l'UE) allorché decidono di condividere la relazione annuale per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento sui controlli ufficiali;
- una serie di dati armonizzati e comparabili che possono essere utilizzati per le politiche, l'adeguatezza della legislazione, l'analisi delle tendenze, la valutazione e la gestione dei rischi; la Corte stessa ha utilizzato i dati per produrre la figura 15 della presente relazione speciale;
- una fonte di informazioni e dati che possono essere integrati o analizzati con i dati esistenti in altri elementi dell'IMSOC, quali l'applicazione iRASFF²⁴ e la piattaforma TRACES-NT²⁵, ai fini dell'analisi predittiva.

La Commissione conferma inoltre che la preparazione della relazione annuale della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri (come è avvenuto per le relazioni del 2020, 2021 e 2022) è stata più breve ed efficiente grazie alle relazioni annuali armonizzate.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Raccomandazione 1 – Colmare le lacune del quadro giuridico dell'UE in materia di etichettatura degli alimenti

La Commissione dovrebbe:

- (a) affrontare con urgenza le azioni in sospeso previste dal regolamento FIC e dal regolamento sulle indicazioni, in particolare per i temi per i quali ci si attende l'adozione di un atto giuridico (ossia le indicazioni per i prodotti botanici e l'etichettatura precauzionale degli allergeni);**
- (b) proseguire i lavori per affrontare le questioni in sospeso relative all'etichettatura d'origine e alle bevande alcoliche.**

(Termine di attuazione: 2027)

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettere a) e b).

²⁴ L'iRASFF è la nuova applicazione online attraverso la quale tutti i 32 paesi membri del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) dell'UE possono trasmettere nuove notifiche sui prodotti che presentano un rischio o dare seguito alle notifiche precedentemente trasmesse da altri membri.

²⁵ TRACES-NT è la piattaforma digitale di certificazione e gestione dell'UE per l'importazione di beni nell'UE.

Raccomandazione 2 – Accrescere l'impegno per esaminare le pratiche in materia di etichettatura

La Commissione dovrebbe:

- a) esaminare in modo proattivo e regolare le pratiche in materia di etichettatura alle quali i consumatori sono esposti;**
- b) insieme agli Stati membri, migliorare gli orientamenti per le imprese del settore alimentare.**

(Termine di attuazione: 2027)

La Commissione accoglie la raccomandazione 2, lettere a) e b).

Raccomandazione 3 – Monitorare le aspettative dei consumatori e intraprendere azioni per aiutarli a capire meglio le etichette degli alimenti

La Commissione dovrebbe:

- a) insieme agli Stati membri, monitorare sistematicamente le esigenze dei consumatori e la loro comprensione delle etichette degli alimenti;**
- b) sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per migliorare la comprensione delle etichette degli alimenti da parte dei consumatori, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione o una guida sull'etichettatura degli alimenti per i consumatori.**

(Termine di attuazione: 2027)

La Commissione accoglie la raccomandazione 3, lettere a) e b).

Raccomandazione 4 – Rafforzare i controlli degli Stati membri sulle etichette volontarie e sul commercio al dettaglio online

La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a rafforzare i loro controlli delle etichette volontarie e del commercio al dettaglio online fornendo orientamenti ed esempi di buone pratiche.

(Termine di attuazione: 2027)

La Commissione accetta la raccomandazione 4.

Raccomandazione 5 – Migliorare le comunicazioni in merito all'etichettatura degli alimenti

La Commissione dovrebbe:

- a) migliorare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri sui controlli pertinenti ai fini dell'etichettatura degli alimenti, anche razionalizzando le disposizioni in materia di comunicazione a carico degli Stati membri;**
- b) nell'aggiornare la piattaforma online del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, migliorare la qualità dei dati e aumentare lo scambio di informazioni sui problemi relativi all'etichettatura degli alimenti con il pubblico.**

(Termine di attuazione: 2027)

La Commissione accoglie la raccomandazione 5, lettere a) e b).